



**CITTA' DI FOSSACESIA**

PROVINCIA DI CHIETI



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, LA  
FRUIZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE  
NORME DI SALVAGUARDIA DELLA  
RISERVA NATURALE REGIONALE  
"SAN GIOVANNI IN VENERE"**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale**

**n. 56 del 25/10/2011**

**entrato in vigore il 04/01/2012**

**Art. 1.**  
*(Finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione, utilizzo e di fruizione della Riserva Naturale Regionale "San Giovanni in Venere", istituita con legge regionale 30 marzo 2007, n. 05 al fine di attuarne anche le norme di salvaguardia previste nell'art.11 della su citata legge istitutiva, nelle more dell'approvazione del Piano d'Assetto Naturalistico da parte del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo.

**Art. 2.**  
*(Gestione)*

1. Il Comune di Fossacesia, in qualità di Ente Gestore della Riserva, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n°05/07, nelle more dell'assegnazione dei fondi ordinari per la gestione della Riserva Naturale Regionale "San Giovanni in Venere" da parte della Regione Abruzzo, provvederà alle attività previste dal Piano d'Azione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°189/2010 del 30.12.2010 compatibilmente con le disponibilità economiche annuali.
2. Tramite le procedure previste dalla legge, qualora ne ravvede la necessità, sentito anche il Comitato di Gestione di cui al successivo articolo, la Giunta comunale individua uno o più soggetti al quale affidare la gestione dei servizi di accoglienza turistica, informazione, educazione ambientale, vigilanza, manutenzione, compatibilmente con le necessità e viste le disponibilità economiche per l'anno di riferimento.

**Art. 3.**  
*(Comitato di Gestione)*

1. E' istituito il Comitato di Gestione della Riserva Naturale Regionale "San Giovanni in Venere".
2. Il Comitato di Gestione prevede un minimo di 5 ed un massimo di 7 membri, così individuati:
  - a. Il Sindaco
  - b. L'Assessore all'Ambiente, o il Consigliere Comunale, appositamente delegato dal Sindaco, con funzione di Presidente;
  - c. Due rappresentanti eletti o individuati dal Forum Ambiente, Paesaggio e Benessere Durevole;
  - d. Un rappresentante individuato dalla Consulta per il Turismo;
  - e. Un rappresentante della minoranza consigliere;
  - f. Eventuali altri due esponenti del mondo dell'Università, degli Enti di Ricerca, degli Enti preposti alla Vigilanza e al controllo del territorio qualora il Sindaco ne ravveda la necessità.
3. Il Sindaco provvede, successivamente all'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione, alla sua nomina e ne dà pubblica comunicazione.
4. I rappresentanti non amministratori restano in carica per 5 anni dalla loro nomina.
5. Il Comitato di Gestione si riunisce almeno tre volte l'anno per l'approvazione del bilancio previsionale, del bilancio consultivo e del programma delle attività e dei progetti da porre in essere nell'arco dell'anno solare di gestione.
6. Partecipa, con funzioni di Segretario, alle riunioni del Comitato di Gestione, senza diritto di voto, il Direttore/Coordinatore delle attività di gestione della Riserva.
7. Nelle more della nomina del nuovo Comitato di Gestione assolve alle sue funzioni il Comitato di Gestione Provvisorio come individuato dalla DGC n°150 del 28.10.2010.

#### **Art. 4.**

*(Direttore/Coordinatore delle attività di gestione)*

1. Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento comunale, viene individuato il Direttore della Riserva Naturale Regionale "San Giovanni in Venere".
2. Sono demandate al Direttore le seguenti attività:
  - a. Coordinamento delle attività necessarie alla gestione della Riserva,
  - b. Supervisione delle attività e dei lavori posti in essere da soggetti terzi all'interno del perimetro della Riserva;
  - c. Controllo sulle attività di eventuali soggetti terzi ai quali il Comune abbia affidato uno o più servizi e/o attività legati alla gestione ordinaria e straordinaria della Riserva;
  - d. La predisposizione degli atti necessari e funzionali alla gestione ordinaria e straordinaria della Riserva;
  - e. Lo sviluppo del Piano d'Azione della Riserva come approvato dalla DGC n°189 del 30.12.2010;
  - f. Il supporto all'Ufficio Tecnico comunale per gli atti e gli adempimenti legati direttamente o indirettamente alla Riserva o che possono avere potenzialmente impatti positivi o negativi sulla Riserva stessa.
3. Nelle more del reperimento delle risorse economiche necessarie le funzioni del Direttore possono essere affidate ad un Coordinatore anche a titolo gratuito.
4. Le funzioni del Direttore, nelle more dell'individuazione ai sensi del precedente punto 1, sono demandate al Presidente del Comitato di Gestione.

#### **Art. 5.**

*(Accesso alla Riserva naturale)*

1. L'accesso pedonale alla Riserva naturale, **nella parte non urbanizzata nei sentieri e nelle strade sterrate**, è consentito tutti i giorni nelle ore diurne, fino al tramonto, e comunque non prima delle 6 e non dopo le 21, salvo apposite autorizzazioni: la circolazione pedonale, fatta eccezione per i proprietari dei terreni e gli aventi titolo, il personale della Riserva, gli agenti di pubblica sicurezza, gli enti preposti alla vigilanza della normativa ambientale, e per la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco regolata al successivo articolo 12, è consentita unicamente lungo i percorsi appositamente indicati e segnalati.
2. È sempre vietato l'accesso nei luoghi e negli edifici non aperti al pubblico e non appositamente segnalati.
3. È vietato l'accesso e la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per gli autorizzati residenti a Fossacesia e aventi diritti di passaggio ed in possesso del permesso di circolazione limitata per le piste e i sentieri carrabili individuati dall'Ente gestore.
4. Il divieto di cui al precedente comma 3 non vale per i mezzi dell'Ente gestore, per i mezzi degli Enti Pubblici preposti al controllo e alla vigilanza della normativa ambientale, ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.
5. Chiunque venga sorpreso a circolare con mezzi e/o veicoli a motore senza permesso di circolazione limitata, o anche avendo titolo permansenza giustificato motivo nella Riserva con detto mezzo, è punito con la sanzione di cui al successivo comma 10.
6. Gli aventi titolo dovranno registrarsi in un apposito registro tenuto presso l'Ufficio della Riserva ricevendo un permesso di circolazione limitata, da esibire in modo esplicito ed evidente sul mezzo e/o veicolo. Il titolare del permesso potrà eventualmente indicare i componenti del nucleo familiare e/o i soggetti, che sotto la sua responsabilità usufruiscono del permesso.
7. I titolari del permesso di cui al precedente comma sono comunque tenuti al rispetto del presente regolamento, pena il ritiro del permesso di circolazione limitata.
8. Le comitive organizzate e le scolaresche possono effettuare le visite nella Riserva in gruppi di non più di 30 persone, salvo deroghe decise dal Coordinatore delle attività di gestione, e solamente se accompagnate dal personale messo a disposizione dall'Ente di gestione ed avente le funzioni di vigilanza, di guida, o comunque da soggetti titolati e debitamente autorizzati in modo preventivo dall'Ente di gestione: a tal fine gli organizzatori delle visite debbono provvedere ad avvisare gli uffici della Riserva, nella persona del Coordinatore delle attività di gestione, con giusto anticipo, non inferiore a 15 giorni, circa il giorno e l'ora della visita.

9. Chiunque può effettuare all'interno della Riserva studi e ricerche di carattere scientifico, culturali e sportive, previa comunicazione del programma di ricerca e/o delle attività previste, all'Ente di gestione. L'Ente di gestione, sentito il parere dell'Ufficio Parchi ed Aree Protette della Regione e/o del Corpo Forestale dello Stato, può negare il permesso di effettuare attività scientifiche, culturali e sportive qualora esse siano giudicate negative o incompatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.
10. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250.

#### **Art. 6.**

##### *(Consumo di pasti e picnic)*

1. I visitatori della Riserva sono tenuti a consumare i pasti ed a soffermarsi per i pic-nic esclusivamente nelle aree attrezzate e nelle zone di sosta appositamente predisposte.
2. È vietato dare e/o abbandonare cibo agli animali selvatici presenti nella Riserva.
3. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 10 a € 100.

#### **Art. 7.**

##### *(Abbandono di rifiuti)*

1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti all'interno del perimetro della Riserva.
2. È altresì vietato l'abbandono di rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic. Ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti, il deposito dei vetri, delle lattine e delle altre frazioni deve essere effettuato utilizzando gli appositi contenitori.
3. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 15 a € 200.
4. La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.
5. In caso di abbandono di rifiuti ingombranti o speciali la sanzione amministrativa prevista va da € 100 a € 500.

#### **Art. 8.**

##### *(Accensione di fuochi)*

1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Saranno possibili future deroghe al precedente comma qualora l'Ente Gestore individui i luoghi e le strutture adatte alla cottura di cibi, limitatamente a tali aree e nei periodi di presenza del personale della Riserva.
3. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

#### **Art. 9.**

##### *(Abbruciamenti)*

1. L'abbruciamento dei residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dal bosco superi i 500 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento, previo avviso dell'Ente gestore, che può anche impedirne, per giustificati motivi, lo svolgimento.
2. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

**Art. 10.**  
*(Introduzione di cani)*

1. È consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio, con eccezione dei cani dei proprietari dei terreni e dei cani degli aventi titolo, opportunamente autorizzati dall'Ente gestore.
2. I proprietari dei terreni e gli aventi diritti di passaggio nella Riserva, in possesso di cani, dovranno denunciarne il possesso all'Ente gestore, che provvederà ad iscriverli in un apposito registro, ciò non li esime dalla responsabilità della loro custodia e di eventuali danni causati a persone e cose.
3. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250.

**Art. 11.**  
*(Disturbo alla quiete naturale)*

1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili è vietato, così come ogni rumore tale da arrecare disturbo alla quiete naturale.
2. In deroga al comma precedente, è consentito l'utilizzo degli apparecchi di cui sopra, limitatamente all'area pic-nic e comunque in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete naturale e/o agli altri fruitori dell'area.
3. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati all'interno delle abitazioni private.
4. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250.

**Art. 12.**  
*(Raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea)*

1. La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è regolata in base alle norme di cui alla legge regionale n. 9 del 03/03/2010 e ss.mm.ii.
2. La raccolta dei fiori è vietata così come l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva.
3. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali nei terreni privati ricadenti nel perimetro della Riserva e i lavori di manutenzione ordinaria previsti dall'Ente gestore e autorizzati dal Corpo Forestale dello Stato, in ottemperanza alla normativa vigente.
4. I residui vegetali derivanti dai lavori di pulizia e manutenzione ordinaria di cui al precedente comma, nella misura ritenuta opportuno dallo stesso Corpo Forestale dello Stato, può, all'evenienza, essere messa in vendita dall'Ente gestore, in ottemperanza alla normativa in materia.
5. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 e ss.mm.ii.
6. Le violazioni alle norme di cui al secondo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi, nelle tabelle e negli allegati di cui della legge regionale n. 45/1979 e ss.mm.ii., comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250, più € 5 per ogni esemplare raccolto; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi, nelle tabelle e negli allegati di cui della legge regionale n. 45/1979 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18 della legge medesima.

**Art. 13.**  
*(Raccolta di anfibi e molluschi)*

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di anfibi, sono sempre vietate.
2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 50/1993 e ss.mm.ii., comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250 per ogni esemplare.

**Art. 14.**  
*(Raccolta degli insetti)*

1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali su terreni privati ricadenti nella Riserva, nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. Le violazioni alle norme del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250.

**Art. 15.**  
*(Campeggio)*

1. Su tutto il territorio della Riserva naturale è vietato il campeggio, anche temporaneo, tranne che nelle strutture e nelle aree destinate ed attrezzate.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

**Art. 16.**  
*(Danneggiamenti)*

1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli strumenti e degli arredi della Riserva naturale comporta la sanzione amministrativa da € 25 a € 250 oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.
2. È vietato danneggiare con scritte, incisioni, intagli o in qualsiasi altro modo rocce, alberi o manufatti.
3. Le violazioni alla norma di cui al comma 2. comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250.

**Art. 17.**  
*(Divieti temporanei di accesso)*

1. L'Ente di gestione della Riserva naturale può temporaneamente impedire e limitare l'accesso a particolari zone, per motivi selvicolturali e/o faunistici, e/o gestionali, indicandole e segnalandole opportunamente con apposite tabelle e/o comunicati.
2. L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25 a € 250.

**Art. 18.**  
*(Deroghe)*

1. L'Ente di gestione della Riserva naturale può sempre concedere deroghe alle norme previste dal presente regolamento per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
3. Il personale della Riserva naturale può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni od i programmi dell'Ente di gestione.

**Art. 19.**  
*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati agli ispettori ambientali comunali volontari, al personale di vigilanza della Riserva naturale ed ai soggetti previsti dalla normativa regionale e nazionale, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

2. L'Ente gestore prevede di dotarsi di un apposito corpo di vigilanza, anche tramite gli ispettori ambientali comunali volontari, che opererà di concerto con gli Enti sovra comunali preposti al rispetto della normativa ambientale.
3. In attesa della formazione del corpo di vigilanza della Riserva il rispetto del presente regolamento è demandata al Corpo di Polizia Locale, sotto la supervisione del Coordinatore delle attività di gestione della Riserva.

**Art. 20.**  
*(Procedure)*

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.
2. Le somme riscosse ai sensi del presente regolamento saranno introitate nel bilancio del Comune di **Fossacesia** ed iscritte al capitolo relativo la gestione della Riserva Naturale Regionale "San Giovanni in Venere" dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 2011 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

**Art. 21.**  
*(Disposizioni finali e Norme transitorie)*

1. In attesa dell'approvazione del Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva per le violazioni delle norme di salvaguardia previste nell'art. 11 della legge regionale 30 marzo 2007, n.05, non disciplinate dal presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa di settore regionale e nazionale.
2. L'Ente gestore ai sensi dei commi 1, 2, art.29 della L. n.394/1991, per il tramite del legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità della legge istitutiva, del Piano d'Assetto Naturalistico, del Piano d'Azione approvato con Delibera n. 189 del 30/12/2010 dalla Giunta Comunale, del presente regolamento o dai nulla osta e/o dai permessi, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
3. L'Ente gestore, ai sensi del comma 3 art.29 della L. n.394/1991, può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.